

[REDACTED] GIUNCHEDI & MARZUCCI

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Alla cons. Maria Luisa Del Bianco
Giudice per le indagini preliminari
Tribunale di Forlì
(c.c. 25.11.2011)

Note integrative per [REDACTED]
(proc. pen. n. [REDACTED] R.G. G.I.P.)



diritti di cancelleria ammontanti
in € 3,54 sono
stati [REDACTED] di
marzo [REDACTED] (99)
appena [REDACTED]
Rilascio [REDACTED] 18 NOV. 2011 copia
pag. [REDACTED]
Forlì, [REDACTED]

Con le seguenti Note si intendono focalizzare alcuni aspetti circoscritti illustrati con l'Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione.

1. Il Pubblico Ministero, come è stato già evidenziato nell'Atto principale, si è limitato ad un esangue provvedimento così distaccato dalle risultanze dell'attività di indagine della Guardia di Finanza delegata da apparire estremamente criptico nella individuazione degli *interna corporis* che l'hanno determinato nella richiesta di inazione. Con inevitabili conseguenze tanto per la persona offesa nel momento oppositivo, quanto e soprattutto per Ella chiamata ad effettuare il controllo sul provvedimento dell'inquirente.

Stando al contesto motivazionale della richiesta di archiviazione, le ragioni che avrebbero indotto il P.M. ad arenare le indagini, nonostante gli *incipit*

[REDACTED]

della G.d.F. delegata¹, consisterebbero nell'impossibilità *rebus sic stantibus* di individuare gli autori dei reati ipotizzati, senza con ciò frustrare le legittime aspettative della persona offesa che in ipotesi di sopravvenienze investigative, potrebbe attivare la procedura di riapertura delle indagini secondo il modello previsto dall'art. 414 c.p.p.

Eppure la G.d.F. non aveva avuto esitazioni nella progressione delle indagini salvi i limiti a questa connaturati (cfr. al proposito le pertinenti osservazioni dell'allegata Consulenza del dott. Francesco Leo) dettati non certo dall'impossibilità di individuare i soggetti responsabili (l'addebito è incentrato sull'applicazione di tassi usurari da parte degli istituti di credito!), ma piuttosto per l'ostruzionismo delle banche nel rendere ostensibili i documenti sui quali si fonda il rapporto con le società persone offese.

Sull'esigenza di un approfondimento mediante conferimento di incarico ad un consulente tecnico così come suggerito dalla G.d.F. (cfr. nota 1), lo stesso


¹ Cfr. la Nota del Nucleo Polizia Tributaria di Forlì del 19.10.2010 chiara nel delineare la necessità, ai fini della prosecuzione delle indagini, di acquisire presso i vari istituti di credito «tutta la documentazione afferente i citati rapporti bancari con particolare riferimento ai contratti di apertura e alle linee di credito, agli eventuali accordi firmati, agli estratti conto comprensivi di scalare, ad ogni comunicazione e/o documento relativi alle condizioni applicate sui medesimi rapporti da cui possano evincere i tassi praticati e gli oneri addebitati. Sarebbe opportuno acquisire, inoltre, la documentazione interna alle banche, afferente le attività imprenditoriali del [REDACTED] (con particolare riferimento ai fascicoli interni e/o direzionali), la documentazione attestante le modalità di decisione dei tassi applicati pro-tempore e relative competenze (con particolare riguardo ai rapporti bancari oggetto di indagine ed alle modalità di comunicazione verso terzi), le stampe delle pratiche gestite elettronicamente (fidi, condizioni, ecc.), ivi compresi i dati relativi a coloro che hanno gestito tali pratiche, la documentazione contabile e fiscale esibita da [REDACTED] ed eventuali risultanze delle procedure di lavorazione, i contratti di fido, da cui risulti sia l'ammontare accordato pro-tempore, sia eventuali fidi temporanei ed i relativi periodi» (pag. 10 e seg.) e, una volta acquisita detta documentazione «nominare idoneo Consulente tecnico cui far eseguire una perizia sulla documentazione [...], al fine di poter definire in modo evidente tutti gli aspetti e di poter muovere precisi ed inequivocabili rilievi in capo ai responsabili» (pag. 11).

Atteso che l'archiviazione disposta ai sensi dell'art. 415 c.p.p. «attesta l'oggettiva impraticabilità (e non la probabile improduttività) dell'accertamento giurisdizionale»⁴, delicati dubbi interpretativi si pongono con riferimento all'ipotesi di archiviazione per mancata identificazione dell'autore del reato, nonostante l'integrale riformulazione dell'art. 415 ad opera dell'art. 16 legge n. 479 del 1999, perché il rinvio effettuato dal comma 3 dell'art. 415 c.p.p. alle altre disposizioni del titolo VIII del libro V «in quanto applicabili», lascia aperto il problema della compatibilità tra il meccanismo di cui all'art. 414 e l'archiviazione ex art. 415.

Alle ondivaghe oscillazioni della letteratura⁵, divisa tra coloro i quali esclu-

³ Cass., Sez. un., 28 marzo 2006, P.M. in proc. ignoti, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1240.

⁵ Per un'ampia panoramica degli indirizzi interpretativi si rinvia a C. CONTI, *Archiviazione*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, 3, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di Garuti, Torino, 2009, p. 819 ss.



dono che siffatto provvedimento archiviativo possa ritenersi immune dal meccanismo di riapertura delle indagini, pena il rischio di un'indefinita protrazione della fase investigativa, e coloro che giudicano la soluzione restrittiva imposta non tanto dal dato letterale quanto dalle caratteristiche ontologiche dell'archiviazione ex art. 415 – tipico provvedimento “allo stato degli atti” per il quale ipotizzare rimozioni a mezzo di autorizzazione giudiziale costituisce garanzia inutile oltre che sovrabbondante, stante la mancanza di soggetti che di siffatta garanzia possono beneficiare –, si contrappone un indirizzo fermo della giurisprudenza secondo cui *«in tema di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato, non è richiesta l'autorizzazione del g.i.p. alla riapertura delle indagini, sia perché tale ipotesi è diversa dagli altri casi di archiviazione previsti dagli artt. 408-411 c.p.p. – volti a garantire la posizione di persona sottoposta alle indagini già individuata – sia perché un'opposta conclusione – concretizzantesi nel divieto di svolgere indagini sul fatto nei confronti di chiunque – si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale e con la stessa struttura del provvedimento previsto dall'art. 414 c.p.p., che esplica i suoi effetti nei confronti di persona già determinata e non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni nei confronti di altri soggetti»*⁶. Vale a dire: nell'ipotesi in cui sopravvengano elementi che consentono un'iscrizione nominativa, tecnicamente il procedimento iscritto risulterà diverso rispetto a quello originario a carico di persone ignote.

Deve evincersi, quindi, che stando agli arresti giurisprudenziali più autorevoli la soluzione prospettata dal P.M. risulti non praticabile.

Differentemente è ben possibile, secondo i percorsi argomentativi di Corte

⁶ Cass., Sez. I, 20 aprile 2004, Molinari ed altro, in *Mass. uff.*, n. 229248.

[REDACTED]

cost., n. 409 del 1990⁷, una declaratoria che ex art. 409, comma 4, c.p.p. disponga le "indagini coatte".

3. Nonostante questo approfondimento dettato dalla necessità di scongiurare interpretazioni eterodosse, francamente ciò che in misura più pregnante deve occuparci è l'inerzia del titolare delle indagini che ha omesso di approfondire le indagini nella prospettiva (l'unica plausibile, invero) delineata dalla tipologia delittuosa in contestazione. Chi legge ben conosce gli elementi costitutivi del reato di usura che, dopo la pubblicazione della legge n. 108 del 1996, si configura per la realizzazione di condotte caratterizzate dal solo squilibrio finanziario legalmente qualificato di un qualsiasi contratto a prestazioni corrispettive. L'accertamento dell'elemento materiale, ad esclusione delle ipotesi previste dalle aggravanti, si realizza con il superamento della soglia legale degli interessi, oltre la quale questi sono da considerarsi usurari (da qui la sua natura di norma penale in bianco).

Posto che la denuncia è stata responsabilmente depositata solo all'esito di accurate e accreditate consulenze da parte della Kipling s.a.s. che ha inesorabilmente conclamato il tasso usurario applicato da [REDACTED] e [REDACTED] non vi sono margini di incertezza sulla configurabilità dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 644 c.p., tanto che le conclusioni predette sono state confermate dalla Consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa Marta Grani nella causa civile

⁷ Esplicita nel «far emergere una figura di giudice per le indagini preliminari in grado di indicare al pubblico ministero gli approfondimenti non ancora compiuti e, quindi, non vincolato alla pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia possibile ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome di una persona già individuata».

[REDACTED]

promossa da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED]
[REDACTED] della Banca [REDACTED]⁸. E sul punto si rimanda alle Osserva-
zioni tecniche del consulente dott. Francesco Leo che con senso di responsa-
bilità inquadra tre aspetti che non possono essere disinvoltamente elusi:

a) i reiterati superamenti dei tassi soglia di usura;

b) le violazioni commesse dagli istituti di credito, soprattutto, nella con-
tabilizzazione di interessi e competenze, tali far aumentare artificiosamente
l'esposizione debitoria che ha finanche comportato la segnalazione alla Cen-
trale rischi della Banca d'Italia (cfr. l'allegato 1 delle Osservazione tecniche
del dott. Leo);

c) il paradossale artificio nella circostanza del c.d. finanziamento agrario
che ha poi portato la [REDACTED] ad uti-
lizzare la cambiale rilasciata a garanzia per ripianare l'esposizione debitoria
della [REDACTED] e per di più senza che a ciò seguisse la restituzione della
cambiale che, anzi, è stata riutilizzata per azionare la procedura esecutiva
R.G.E. n. [REDACTED] tutt'ora pendente avanti al Tribunale civile di Forlì.

Dubbi non si pongono nemmeno in relazione all'elemento soggettivo, posto
che la soppressione per mano legislativa degli elementi costitutivi dello stato
di bisogno e dell'approfittamento ha comportato una semplificazione dell'e-
lemento psicologico del reato con riduzione del dolo alla sola rappresenta-
zione e consapevolezza della natura usuraria degli interessi richiesti. Appare
pleonastico evidenziare che nel rapporto con un istituto di credito, data la
specificità professionalità degli incaricati, l'elemento psicologico sia *in re ipsa*
con l'applicazione dello stesso, tanto che la giurisprudenza solo in circoscrit-

⁸ R.G. n. [REDACTED] Tribunale civile di Forlì, Giudice dott.ssa Eleonora Ramacciotti; consu-

te ipotesi ha escluso la sussistenza del reato ed in particolare di fronte all'episodicità dei superamenti del tasso soglia⁹.

La consulenza, qualora ve ne fosse bisogno, si premura comunque di specificare come addivenire all'individuazione dei responsabili degli istituti di credito.

Si confida nell'accoglimento dei motivi illustrati.

[REDACTED]

lenza prodotta unitamente all'Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione.

⁹ Esemplare in tal senso Cass., Sez. II, 19 febbraio 2010, n. 12028, in *Foro it.*, 2010, II, c. 382, per la quale «in tema di usura, la minima entità dei superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti, la episodicità dei superamenti stessi nel corso di rapporti bancari analizzati per un lungo lasso temporale (nella specie, sei anni), la presenza di normativa secondaria di settore, solo successivamente rivisitata dalla Banca d'Italia, la certezza rappresentata dalla controprova che, in applicazione della contraddittoria normativa secondaria di settore, non vi sono stati superamenti, costituiscono indici fattuali che depongono per l'insussistenza dell'elemento psicologico, non potendosi, in loro presenza, ragionevolmente ritenere la sussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria».